

**Oggetto: Fatturazione elettronica di carburanti - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018**

---

**ABSTRACT**

Con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti relativamente alle nuove regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche applicabili alle cessioni di carburante a partire dal 1.7.2018. Da tale data, è inoltre richiesto, per la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo, che il pagamento del carburante sia effettuato mediante mezzi “tracciabili”.

---

**1. Premessa**

Con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 (in seguito, per brevità “la Circolare”), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fattura elettronica che, a partire dal 1 luglio 2018, dovrà essere obbligatoriamente emessa per l’acquisto di carburanti per motori.

**2. Acquisto di carburanti**

L’art. 1 co. 917 della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), anticipando il generalizzato obbligo di emissione delle fatture elettroniche a decorrere dal 1 gennaio 2019, dispone che a partire dal 1 luglio 2018, le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovranno essere documentate con l’emissione di fattura in formato elettronico.

La Circolare chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le sole cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori “per uso autotrazione”. Pertanto, nell’ambito dell’autotrazione non dovrebbero essere compresi i soli veicoli stradali, bensì anche le imbarcazioni da diporto e gli aeromobili.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina di fatturazione elettronica le cessioni di:

- prodotti carburanti diversi da benzina e gasolio (es. GPL, metano);
- benzina per motori destinata a gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio ecc.

Per questi prodotti, resta fermo l'obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dall'1 gennaio 2019.

La Circolare precisa che l'emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante concerne le sole operazioni tra soggetti passivi d'imposta, che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Negli altri casi, a decorrere dal 1 luglio 2018 sussiste l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità operative saranno definite da un provvedimento attuativo di prossima emanazione.

In tale contesto, si precisa che il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica ha consentito al legislatore di abrogare la disciplina della scheda carburante, sostituendola con la tracciabilità del pagamento eseguito con mezzi elettronici per il loro acquisto e rivedendo, nel contempo, i criteri che consentono ai soggetti passivi la detrazione dell'Iva assolta, nonché la deduzione ai fini delle imposte sui redditi del costo sostenuto per l'acquisto dei carburanti medesimi<sup>1</sup>.

### **3. Contenuto della fattura elettronica**

Con riferimento al contenuto della fattura elettronica, gli elementi da indicare nel documento sono i medesimi previsti dall'art. 21 del D.p.r. n. 633/72 ovvero dall'art. 21-*bis* del D.p.r. n. 633/72 nel caso di fattura "semplificata".

Si evidenzia che tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la scheda carburante di conseguenza, non sarà necessario che gli stessi siano indicati nella fattura elettronica.

Si precisa che qualora si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un'unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all'intero documento.

---

<sup>1</sup> Trasmissione della fattura elettronica. Il soggetto emittente trasmette la fattura elettronica al Sistema di Interscambio (cd. "Sdi"). La trasmissione, che può avvenire anche a cura di un intermediario incaricato, deve essere effettuata secondo le modalità indicate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018. Il SdI recapita la fattura al soggetto cessionario/committente o a un suo intermediario incaricato. La fattura potrà essere consegnata: a) mediante sistema di posta elettronica certificata (PEC); b) mediante sistemi di cooperazione applicativa (*software "web service"*); c) mediante sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP - *File Transfer Protocol*). Ai fini della ricezione del documento, l'AdE mette a disposizione un servizio di registrazione, mediante il quale il cessionario/committente, o l'intermediario incaricato, può indicare al SdI il canale e "l'indirizzo telematico" (PEC, sistema di cooperazione applicativa, *web service*) che desidera utilizzare per la ricezione dei file. Se il soggetto passivo ha aderito al servizio, il SdI recapiterà fatture e note di variazione attraverso il canale e "l'indirizzo telematico" registrati, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo "CodiceDestinatario". Tale campo avrà invece rilevanza laddove il cessionario/committente non intenda utilizzare il servizio di registrazione testé descritto. In questo caso infatti il soggetto emittente sarà tenuto a indicare il codice destinatario fornito dal cessionario/committente. Il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura all'indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura.

In altri termini, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale e contestualmente faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere emessa in forma elettronica.

#### **4. Conservazione delle fatture elettroniche**

Restano ferme le modalità ordinarie per la registrazione dei documenti, anche in seguito all'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018.

La Circolare, riprendendo quanto specificato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, segnala che per la conservazione delle fatture, per i contribuenti che aderiranno ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI ("Sistema di Interscambio") potranno essere conservate, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup>.

#### **5. Fattura differita**

L'emissione della fattura differita *ex art. 21 co. 4, lett. a)* del D.p.r. n. 633/72 è consentita anche per le cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che contenga:

- la data della cessione;
- le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto;
- la natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti.

#### **6. Deducibilità del costo sostenuto**

La deducibilità dei costi di acquisto del carburante ai fini Ires nonché la detraibilità dell'Iva è subordinata all'utilizzo di specifici mezzi di pagamento che sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 73203/2018 (elencati al par. 7 *infra*) e sussiste:

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.m. del 17.6.2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano: a) rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e le norme tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità; b) consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data, nel caso in cui queste informazioni siano previste obbligatoriamente. Il procedimento di conservazione elettronica si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, opponibile a terzi. È consentita l'adesione e l'utilizzo del servizio anche da parte di intermediari appositamente incaricati.

- a prescindere dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo;
- a prescindere dal soggetto passivo (professionista, autotrasportatore ecc.).

Resta fermo il rispetto degli ulteriori requisiti, fissati dal Tuir, che consentono la deducibilità dei costi e degli altri componenti negativi di redditi, tra i quali l'inerenza, la competenza e la congruità del costo sostenuto.

## **7. Mezzi di pagamento idonei per l'acquisto di carburante**

In base al Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 73203/2018, si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni (e, dunque, a garantire la detraibilità dell'Iva e la deducibilità dei costi sostenuti) i seguenti mezzi di pagamento:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non;
- i vaglia cambiari e postali;
- i mezzi di pagamento elettronici tra cui l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale; le carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

La Circolare ha, altresì, riconosciuto la validità di servizi come *card*, applicazioni per *smartphone/tablet*, dispositivi elettronici vari, che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario.

### **a. Acquisti del dipendente con carte aziendali**

Sono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. In altri termini, si tratta dell'ipotesi in cui il rifornimento di carburante di un'autovettura aziendale è effettuato dal dipendente durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), è riconosciuta la deducibilità, in capo al datore di lavoro, del costo sostenuto.

### **b. Contratti di *netting***

La Circolare precisa che anche i cd. contratti "*netting*" sono forme di pagamento idonee ai fini della detraibilità Iva e della deducibilità dei costi. In particolare, il contratto di *netting*, è il

contratto mediante il quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Tuttavia, tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra menzionati.

**c. Carte e buoni carburante**

E' confermata dal Provvedimento n. 73203/2018 la validità dei sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

**8. Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti**

Per completezza espositiva si rappresenta che l'Agenzia delle Entrate nella parte conclusiva della Circolare fornisce alcuni cenni in merito agli obblighi di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori e da sub-committenti nell'ambito dei contratti pubblici d'appalto.

Nello specifico, la Circolare chiarisce che l'obbligo di emettere fattura elettronica troverà applicazione esclusivamente nei rapporti:

- tra il soggetto titolare del contratto di appalto e la pubblica amministrazione;
- tra il soggetto titolare del contratto e i soggetti di cui egli direttamente si avvale per la realizzazione dell'opera.

\* \* \*

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 4 giugno 2018

*Studio Dattilo Commercialisti Associati*